

STUDIO NOTARILE

**Dr. FERRUCCIO BRAMBILLA**

**Dr. ULDERICO BRAMBILLA**

20121 MILANO

VIA BASSANO PORRONE, 4 - TEL. 86462008-86460695

N. di Rep.° 147511/13447

Milano li 26/5/97

**R O G I T O**

**Dott. FERRUCCIO BRAMBILLA**

**NOTAIO IN MILANO**

.....COSTITUZIONE DI SOC. COOP. A.R.L. ....

denominata

CONTINA COOPERATIVA SOCIALE a.r.l. con sede in Rosate

capitale L. 1.100.000

**COPIA SEMPLICE**

Esente da bollo a'sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972

n.642 e del comma IV art.66 del D.L.513/1992

N.147511 di rep. N.13447 di racc.

COSTITUZIONE DI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

Repubblica Italiana

L'anno 1997 millenovecentonovantasette

il giorno 26 (ventisei) del mese di Maggio

In Milano, nel mio studio in via Bassano Porrone 4.

Avanti a me, Dr.Ferruccio Brambilla, Notaio residente in Milano ed iscritto nel locale Collegio Notarile Distrettuale, personalmente certo dell'identità personale dei Componenti, senza assistenza di testimoni, perchè i Componenti stessi, trovandosi nelle condizioni di legge, come confermano, concordemente vi rinunciano con me Notaio.

Personalmente si sono costituiti i Signori:

- BIANCHI CESARE, nato a Meda il 15 febbraio 1946 e residente a Rosate (MI) Cascina Contina, C.F.BNC CSR 46B15 F078G, agricoltore
- GAIERA Dr.GIOVANNI, nato a Busto Arsizio (VA) il 19 agosto 1962 e residente a Rosate, Cascina Contina, C.F.GRA GNN 62M19 B300I, medico
- CATTINI CESARE LEONARDO, nato a Busto Arsizio il 2 novembre 1964 e residente in Castano Primo,

REGISTRATO - MILANO

ATTI PUBBLICI

II - 5 GIU 1997

N. 3463 Serie 112

Esatte L. 250.200

di cui L. INVIM

IL DIRETTORE

Firmato *[firma]*

via Leone XIII n.17, C.F.CTT CRL 64S02 B300A, artigiano

- GHIZZARDI PIERINO, nato a Bagnolo Mella (BS) il 29 giugno 1942 ed ivi residente in via Borgo 1, C.F.GHZ PRN 42H29 A569Q, coltivatore diretto
- BIANCHI OSEA, nato a Cantù il 28 novembre 1972 e residente a Rosate, Cascina Contina, C.F.BNC SOE 72S28 B639N, restauratore
- DONINI Dr.GIANPIETRO, nato a Brescia il 24 agosto 1957 e residente in Bagnolo Mella, via Matteotti 22, C.F.DNN GPT 57M24 B157K, farmacista
- PAPARELLA ROBERTO, nato a Monza il 30 settembre 1964 e residente a Noviglio, via Buozzi 4, PPR RRT 64P30 F704X, restauratore
- SGARIBOLDI MARIA ROSA AGNESE, nata a Credera Rubbiano (CR) il 22 gennaio 1949 e residente a Rosate, Cascina Contina, C.F.SGR MRS 49A62 D141X, casalinga
- GUALDONI Dr.EMANUELA, nata a Busto Arsizio il 29 marzo 1964 e residente a Rosate, Cascina Contina, C.F.GLD MNL 64C69 B300G, medico
- GAIERA SABRINA, nata a Busto Arsizio il 14 settembre 1968 e residente a Castano Primo, via Leone XIII, 17, C.F.GRA SRN 68P54 B300R, studentessa

• Don LUIGI COLLEONI, nato a Bergamo il 10 giugno 1960 e residente a Rozzano, via Monte Bianco 33, C.F.CLL LGU 60H10 A794F, sacerdote.

Cittadini italiani, i quali convengono e stipulano quanto segue:

1) E' costituita tra i predetti Componenti una Società Cooperativa a responsabilità limitata denominata:

" CONTINA Cooperativa Sociale a r.l."

2) La cooperativa ha sede in Rosate (MI), Cascina Contina.

3) La cooperativa si ispira ai principi espressi dalla Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo sottoscritta all'ONU il 10 dicembre 1948 ed inoltre si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà sociale, l'impegno e la democraticità interna ed esterna, la corresponsabilità tra i soci, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni pubbliche.

Operando secondo questi principi la cooperativa intende organizzare un'impresa che persegua scopi

sociali ed educativi al fine di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

4) La Cooperativa è duratura sino al 31 dicembre 2025.

5) Il capitale sociale è variabile ed è ripartito in un numero illimitato di quote sociali del valore nominale di  $\text{£.100.000=}$  (lire centomila) cadauna.

I soci costituenti sottoscrivono ciascuno una quota di capitale pari a  $\text{£.100.000=}$ , dando atto che essi hanno già provveduto a versarne il relativo importo nelle casse sociali, cosicchè la cooperativa è sorta con il capitale di  $\text{£.1.100.000=}$

6) L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 1997.

7) L'organizzazione ed il funzionamento della cooperativa sono disciplinati dallo Statuto che, previa lettura da me datane ai Componenti e discussione, viene allegato al presente atto sotto "A" a formarne parte integrante e sostanziale, previa sottoscrizione degli stessi e di me Notaio.

8) A comporre il primo Consi-

glio di Amministrazione formato da cinque membri e che durerà in carica per i primi tre esercizi ed è rieleggibile, vengono nominati all'unanimità i sopra comparsi Signori:

GAIERA Dr.GIOVANNI -Presidente

BIANCHI CESARE -Vicepresidente

CATTINI CESARE LEONARDO -Amministratore

PAPARELLA ROBERTO -Amministratore

GHIZZARDI PIERO -Amministratore

9) A comporre il Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti e che durerà in carica per i primi tre esercizi ed è rieleggibile vengono nominati i Signori:

-MOSCHELLA DOMENICO, nato a Calatapano (CT) il 28 gennaio 1953 e residente a Milano, via Meravigli 18, C.F.MSC DNC 53A28 B384Z,

Presidente

-FORNARI Rag.FRANCO, nato a Leno (BS) il 10 luglio 1932 e residente a Manerbio, piazza A.Moro 9, C.F.FRN FNC 32L10 E526W

Sindaco effettivo

- FRANCISCO JAVIER MIERA DIRUBE, nato a Bezana (Cantabria) Spagna il 25 settembre 1946 e residente a Noviglio, via Buozzi 2, C.F.MRD FNC 46P25 Z131A

Sindaco effettivo

-TORNAGHI RINALDO, nato a Milano il 15 luglio 1947 e residente a Gaggiano, via Puecher 2, C.F.TRN RLD 47L15 F205C

Sindaco supplente

-Don VLADIMIRO BIANCHI, nato a Locate Triulzi il 4 maggio 1939 e residente a Melegnano, via P.Frisi 1, C.F.BNC VDM 30E04 E639F

Sindaco supplente

Al Collegio sindacale spetterà l'emolumento previsto al riguardo dalle tabelle professionali vigenti.

10) I Componenti delegano in via disgiuntiva tra loro i signori Gaiera Dr.Giovanni ed Antonio Maria Cattaneo nato a Misinto il 27 marzo 1965 e residente a Milano, via Tolstoi 12, a compiere tutte le pratiche necessarie per la legale costituzione della Cooperativa e per l'iscrizione della stessa nel Registro Prefettizio ed all'uopo sono autorizzati, sempre in via disgiuntiva, ad introdurre nel testo del presente atto ed annesso statuto, tutte quelle varianti od aggiunte che fossero richieste dalle competenti Autorità.

11) Le spese relative all'atto

costitutivo, annesse e dipendenti, ammontanti a circa £.2.000.000= sono a carico della società cooperativa che richiede l'applicazione delle disposizioni di favore trattandosi di Cooperativa senza alcun fine di lucro e con fini mutualistici.

12) Ai sensi dell'art.51 n.12 della Legge Notarile, per la sottoscrizione ai margini dei fogli del presente atto e dell'allegato statuto, i Componenti delegano concordemente i signori Gaiera Dr.Giovanni e Bianchi Cesare.

Del che ho eretto questo atto da me letto ai Componenti, che lo approvano e lo sottoscrivono con me Notaio.

Consta di otto fogli scritti con mezzo meccanico a norma di legge da persona di mia fiducia e completati a mano da me Notaio per sette facciate e tre righe.

f.to Cattini Cesare Leonardo

f.to Ghizzardi Pierino

f.to Bianchi Osea

f.to Donini Gianpietro

f.to Paparella Roberto

f.to Sgariboldi Maria Rosa Agnese

f.to Gualdoni Emanuela

f.to Gaiera Sabrina

f.to Colleoni Luigi

f.to Gaiera Giovanni

f.to Bianchi Cesare

f.to Dr.Ferruccio Brambilla-Notaio

all. A al n. 14850/13447 ✓

## STATUTO

### I - Denominazione-Sede-Durata

#### Art. 1

E' costituita una società cooperativa a responsabilità limitata denominata:  
"CONTINA - Cooperativa Sociale a r.l."

#### Art. 2

La Società ha sede in Rosate - (Milano), Cascina Contina  
Il domicilio dei Soci, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta da libro dei Soci.

#### Art. 3

La durata della Società è stabilita sino al 31(trentuno) dicembre 2025(duemilaventicinque).

### II - SCOPO ED OGGETTO

#### Art. 4

La Cooperativa si ispira ai principi espressi dalla Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo sottoscritta all'ONU il 10 dicembre 1948 ed inoltre si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono:

Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà sociale, l'impegno e la democraticità interna ed esterna, la corresponsabilità tra soci, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni Pubbliche.

Operando secondo questi principi la cooperativa intende organizzare un'impresa che persegua scopi sociali ed educativi al fine di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

Per realizzare i propri scopi sociali, la cooperativa si propone di svolgere in modo organizzato e senza fini di lucro una attività di gestione di servizi socio-educativi e di animazione socio-culturale orientati alla risposta ai bisogni di promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini con particolare riguardo ai problemi della marginalità minorile e del disagio familiare.

Ciò mediante la solidale partecipazione della base sociale ed attraverso l'utilizzo e la stabile organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci che nelle diverse forme partecipano alla attività e alla gestione della cooperativa.

In relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi:

- attività di promozione e gestione di corsi di formazione volti alle qualificazioni professionali e cooperativistiche dei propri soci;

- strutture ed iniziative a carattere animativo e culturale finalizzate alla sensibilizzazione e animazione della comunità locale rispetto al problema della prevenzione del disagio minorile, della tossicodipendenza ed infezione da HIV;

- assistenza domiciliare nei confronti di minori malati di AIDS;

- centri di aggregazione giovanile nonché altre iniziative per il tempo libero e la cultura;

- comunità alloggio residenziali appositamente allestite dalla cooperativa o messe a disposizione dagli Enti Pubblici o priva, per tossicodipendenti, minori, malati di AIDS e loro nuclei familiari, persone con infezioni da HIV, garantendo loro la continuità delle relazioni familiari;

- attività di affiancamento della propria attività con quella di altre organizzazioni o di altri enti cooperative che perseguono scopi analoghi;

- attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali entro cui opera al fine di renderle più consapevoli all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;

- attività di promozione e rivendicazione all'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli o svantaggiate e di affermazione dei loro diritti con particolare riguardo ai problemi della moralità minorile, della tossicodipendenza e l'infezione da HIV.

La Cooperativa può assumere incarichi, per lo svolgimento di servizi alla persona, da Pubbliche Amministrazioni o Enti Locali o enti privati, stipulando convenzioni e assumendo servizi in appalto, svolgendo attività in sostituzione dell'Ente Pubblico o in collaborazione con esso potendo giovare di contributi pubblici e privati a livello locale, nazionale o sovranazionale.

La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale e comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché partecipare a gare d'appalto e compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, commerciale

*Contina*  
*Contina*  
*Contina*

e finanziaria, ritenute necessarie o utili per l'acquisizione e l'erogazione della attività e dei servizi, per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque attinenti al medesimo sia direttamente che indirettamente.

E' comunque esclusa ogni finalità di lucro.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa è altresì, impegnata ad integrare in modo permanente o secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella di altri Enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a Consorzi ed altre Organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

La Cooperativa potrà inoltre costituire Fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione e il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.01.92 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

### III - SOCI

#### Art. 5

Possono essere Soci tutte le persone fisiche che, non avendo contrastanti interessi con quelli della Cooperativa, intendono perseguire gli scopi sociali ed attivamente cooperare all'esercizio e sviluppo dell'impresa partecipando, per la loro capacità effettiva di lavoro e attitudine professionale, alle attività sociali.

Possono essere Soci persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci prestatori - che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi entità o natura.

b) soci volontari - che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà.

Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle cooperative sociali.

c) soci Sovventori - che, ai sensi della Legge n. 59 del 31.01.92 e successive modifiche ed integrazioni, partecipino anche a programmi di sviluppo di ristrutturazione e di potenziamento tecnologico e aziendale o a programmi pluriennali per lo sviluppo e l'ammodernamento aziendale.

Ogni Socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

#### Art. 6

Chi intende essere ammesso come Socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

a) L'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

b) indicazione della effettiva attività di lavoro;

c) L'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore al limite minimo, né superiore al limite massimo fissato dalla Legge;

d) dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

La domanda di ammissione da parte di ente o persona giuridica dovrà precisare e contenere:

a) denominazione, sede, attività;

b) delibera di autorizzazione, con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'ente o persona giuridica;

c) caratteristiche ed entità degli associati;

d) quote da sottoscrivere;

e) copia del proprio Statuto.

Il Socio Sovventore contestualmente alla domanda dovrà indicare il periodo minimo di permanenza nella società, prima del quale non è consentito il recesso.

Il Consiglio di Amministrazione, esaminata la domanda e accertata l'esistenza delle condizioni di Stato, delibera sulla accettazione del socio, con l'obbligo di precisare i motivi dell'eventuale rifiuto.

La delibera di ammissione diventerà operante e sarà annotata sul libro dei Soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui al successivo art.7.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano effettuati i versamenti, la delibera diventerà inefficace.

#### Art. 7

I soci sono obbligati:

a) al versamento immediato della quota sottoscritta:

*Comuni*

*20*

b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

#### IV - RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

##### Art. 8

La qualifica di Socio si perde per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

##### Art. 9

Oltre che nei casi previsti dalla Legge, può recedere il Socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione o che non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di Legge e del presente Statuto, legittimano il recesso.

##### Art. 10

La decadenza è constatata e pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei Soci che vengono a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dallo Statuto. La decadenza ha effetto dall'annotazione nel libro dei Soci.

##### Art. 11

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che sia gravemente inadempiente alle disposizioni della Legge e dello Statuto sociale. L'esclusione diventa operante nel termine indicato nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

##### Art. 12

I Soci receduti, decaduti o esclusi hanno il diritto al rimborso delle quote di capitale effettivamente versate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio sociale relativo all'esercizio in corso e comunque mai superiore all'importo nominale effettivamente versato. Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa sino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, si matura allo scadere dei tre mesi successivi all'approvazione del predetto Bilancio.

##### Art. 13

In caso di morte del Socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo, allo scadere dei tre mesi successivi alla approvazione del bilancio dell'esercizio in corso al momento della morte.

##### Art. 14

I Soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del Socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto, e la nomina di un unico delegato alla riscossione. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto, saranno devolute, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad una delle voci previste dal successivo articolo 15.

#### V - PATRIMONIO NETTO

##### Art. 15

Il patrimonio netto è costituito:

- dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale di L. 100.000 (centomila);
- dalla Riserva ordinaria;
- dal Fondo di Riserva Indivisibile ex art 12 legge 904 del 16.12.1977;

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e, conseguentemente i Soci nei limiti delle quote sottoscritte.

##### Art. 16

Le quote sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli né essere cedute senza l'autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione e si considerano

*Comuni*

*21.10*

*Comuni*  
*21.10*

*21.10*

vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i Soci contraggono con la medesima.

#### **Art. 17**

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione deve provvedere alla redazione del Bilancio di esercizio costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico dei profitti e delle Perdite e dalla nota integrativa, ed alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

#### **Art. 18**

Nessun utile può essere distribuito ai Soci.

L'eventuale eccedenza attiva del Bilancio deve essere destinata:

- una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dal punto 4 dell'art. 11 Legge n. 59 del 31.01.1992 "Nuove norme in materia di Società Cooperative".
- a Riserva Legale nella misura non inferiore al venti per cento;
- la restante parte è destinata integralmente al Fondo di Riserva Indivisibile.

### **VII - ORGANI SOCIALI**

#### **Art. 19**

Gli organi istituzionali della Società sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci;
- e) il Collegio dei Proviriri.

#### **L'ASSEMBLEA DEI SOCI**

##### **Art. 20**

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio con il relativo Conto Economico dei Profitti e delle Perdite e la nota integrativa e la relazione sull'andamento della gestione sociale così come predisposti dall'organo consiliare;
- b) approva gli eventuali programmi pluriennali ed il programma annuale dell'attività sociale con relativo Bilancio di previsione;
- c) procede alla nomina delle cariche sociali, previa determinazione del numero di componenti il Consiglio di Amministrazione;
- d) approva i regolamenti previsti dal presente Statuto;
- e) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci e determina i loro compensi;
- f) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

L'assemblea, a norma di Legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperava, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

##### **Art. 21**

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per la trattazione degli argomenti di cui all'art. 2364 Cod Civile.

Quando particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea ordinaria annuale potrà essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Le assemblee ordinarie sono convocate ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione o il Collegio Sindacale lo credano necessario o quando ne sia fatta richiesta con domanda sottoscritta da almeno un quinto dei Soci.

*Corrini Lancia*

*[Signature]*

**Art. 22**

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria sarà fatta mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza al domicilio di ciascun socio.

Nell'avviso suddetto potrà essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione.

Saranno valide le assemblee, in mancanza delle suddette modalità, quando sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e vi intervengano tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione e l'intero Collegio Sindacale.

**Art. 23**

Le deliberazioni dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, richiedono per essere valide le presenze e le maggioranze stabilite dagli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile.

**Art. 24**

Ogni Socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta, e potrà farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro Socio che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Società.

Ogni intervenuto non può rappresentare più di 2 (due) soci.

**Art. 25**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi lo sostituisce; in difetto, l'Assemblea elegge il proprio Presidente tra i soci presenti.

L'Assemblea nomina un segretario e, eventualmente, due scrutatori tra i soci presenti.

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori.

Nei casi di legge, il verbale è redatto da notaio.

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**Art. 26**

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri eletti tra i soci dall'Assemblea che ne determina il numero.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzione.

**Art. 27**

Il Consiglio elegge tra i suoi membri un Presidente e un Vice Presidente.

**Art. 28**

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione sociale.

Tra l'altro al Consiglio spetta:

- a) delibera sull'ammissione od esclusione dei soci;
- b) formulare i regolamenti sociali;
- c) compilare i Bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) provvedere alla gestione del patrimonio, alla organizzazione ed alla amministrazione delle comunità familiari, comunità alloggio, nonché compiere, in genere, tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che, per disposizione di legge o del presente statuto, non siano espressamente demandati all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può infine delegare speciali funzioni amministrative a singoli suoi membri ed a dipendenti, nonché nominare speciali Comitati o Commissioni.

**Art. 29**

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in seduta, su invito del Presidente o di chi lo sostituisce, ogni qualvolta ne sia da questi ravvisata la necessità o ne sia fatta da almeno due dei membri o dal Collegio Sindacale.

Esso delibera validamente con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti, compresi il Presidente ed il Vice presidente ed a maggioranza assoluta dei presenti.

Le deliberazioni sono fatte risultare da apposito verbale sottoscritto da tutti gli intervenuti alla seduta.

**IL PRESIDENTE**

**Art. 30**

*Verum...*

*h... W...*

*Luca...*

*Luca...*

Il presidente del Consiglio di amministrazione e il vicepresidente hanno, disgiuntamente l'uno dall'altro, la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, ad essi incombe la salvaguardia degli interessi della società, firmano tutti gli atti della medesima, curano l'esecuzione delle deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione e dall'assemblea

#### **IL COLLEGIO SINDACALE**

##### **Art. 31**

Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea per un triennio.

Il Collegio Sindacale controlla la gestione sociale, vigila l'osservanza delle leggi e dello Statuto ed accerta l'esattezza delle scritture contabili e del bilancio, adempiendo inoltre le altre funzioni ad esso demandate dalla Legge.

#### **IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

##### **Art. 32**

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri anche non Soci nominati dall'Assemblea; essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

E' di competenza del Collegio dei Probiviri, oltre alla decisione definitiva sulla esclusione dei soci, la risoluzione di tutte le controversie e contestazioni che dovessero insorgere sull'applicazione dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni sociali o concernenti comunque il rapporto sociale, sempre che dette controversie non siano demandate dalla Legge in modo esclusivo al giudice ordinario.

In ogni caso, il Collegio si pronuncia soltanto sulle questioni per le quali sia stato richiesto il suo intervento.

### **VIII - REGOLAMENTI DELLA COOPERATIVA**

##### **Art. 33**

La gestione del sodalizio, nonché i diritti e doveri dei soggetti operanti all'interno della cooperativa a vario titolo sono disciplinati da un regolamento da compilarsi a cura del Consiglio di Amministrazione e da sottoporsi all'approvazione dell'Assemblea.

### **IX - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

##### **Art. 34**

Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa, allo scioglimento della Società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, precisandone i poteri.

##### **Art. 35**

In caso di cessazione della Società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del Capitale Sociale effettivamente versato dai Soci, deve essere devoluto, a norma della legge n. 59 del 31.01.92 "Nuove norme in materia di Società Cooperative", ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dell'art.11 della menzionata legge.

### **IX - DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Art. 36**

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea ordinaria.

##### **Art. 37**

Per quanto non previsto nel presente statuto si fa espresso riferimento alle norme in vigore, alle disposizioni del Codice Civile ed alle leggi che regolano e disciplinano le cooperative rette con i principi della mutualità.

